NORME SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA E L'ESERCIZIO DI CENTRALI ELETTRICHE ALIMENTATE CON COMBUSTIBILI DIVERSI DAGLI IDROCARBURI

Art. 19

Risorse geotermiche a bassa temperatura

Per lo sfruttamento delle risorse geotermiche a bassa temperatura, di cui non sia possibile l'utilizzazione per la produzione di energia elettrica, l'ENEL e' tenuto a stipulare con i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 10 ed all'articolo 12 una convenzione per la cessione dei fluidi per i quali detiene le relative concessioni di ricerca e coltivazione. Le convenzioni saranno conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni interessate. La convenzione tipo dovra' contenere i criteri per la determinazione del prezzo di cessione, tenuto conto dei costi della concessione e della ricerca, dei costi degli idrocarburi e del risparmio conseguibile.

Versione in vigore dal 22 giugno 1982, non più in vigore dal 17 gennaio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi
Estremi	Legge 29 maggio 1982, n. 308
Capo	III — Disposizioni varie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-contenimento-dei-consumi-energetici-lo-sviluppo-delle-fonti/art-19-risorse-geotermiche-a-bassa-temperatura/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it